



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 08 aprile 2024

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **OTTO** del mese di **APRILE** alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Sì
3. FEROGIA Gesmina - Consigliere	Sì
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Sì
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Sì
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Giust.
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Giust.
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Giust.
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Sì
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	27/03/2024	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	27/03/2024	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 10 in data 27/03/2024
ad oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

Richiamati:

- l'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i., con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1 c. 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138 (convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148) che ha introdotto la possibilità di stabilire aliquote differenziate dell'addizionale, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito fissati ai fini irpef e nel rispetto del principio di progressività precisando, inoltre, che la soglia di esenzione non deve essere interpretata come franchigia in caso di superamento del limite di reddito individuato.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Dato atto che il Comune di Fiano non ha istituito, fino all'esercizio 2013, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Considerato che:

- al fine di garantire gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5 luglio 2013 (poi confermate per gli anni successivi), si era deciso di istituire con decorrenza 1° gennaio 2013 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998, modulando in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;
- al fine di garantire il pareggio di bilancio dell'esercizio 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2019 (poi confermate per gli anni successivi) si era deciso di modificare con decorrenza 1° gennaio 2019 le aliquote della compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998, modulando in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale.

Rilevato che l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha dato il via alla riforma fiscale con la riduzione da cinque a quattro delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni di reddito su cui applicare anche le addizionali comunali e consentendo ai contribuenti un risparmio sulle imposte dovute.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2022 con la quale si è deliberato di mantenere per l'esercizio 2022 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 provvedendo solamente ad adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di imposta e mantenendo la soglia di esenzione già prevista in € 20.000,00.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 aprile 2023 con la quale si confermavano per l'esercizio 2023 le aliquote dell'addizionale all'Irpef dell'anno 2022 e si manteneva altresì la medesima soglia di esenzione in € 20.000,00.

Richiamato l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 *"Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"* che al comma n. 1 testualmente recita *"Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.*

Richiamato altresì l'articolo 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 *"Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"* che al comma n. 3 testualmente recita *"Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, **entro il 15 aprile 2024**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023"* e al comma n. 4 stabilisce che *"Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023"*.

Considerato dunque che i comuni, in deroga al termine ordinario di cui all'art.1 comma 169, L.296/2006 possono adottare le delibere di aggiornamento dell'addizionale comunale Irpef entro il 15 aprile 2024.

Ritenuto di confermare anche per l'esercizio 2024 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 provvedendo ad adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di imposta come di seguito specificato:

SCAGLIONI DI REDDITO**PERCENTUALE**

fino a € 28.000,00	0,50 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,60 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

prevedendo la soglia di esenzione in € 20.000,00.

Specificato che per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2013 con la quale si era provveduto all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Dato atto che l'adozione o la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Richiamati:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
- la legge n. 388/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.
- la Legge n. 296/2006 e s.m.i.
- il D.L. n.138/2011 come convertito, con modificazioni, nella n. 148/2011 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 234/2021;
- il D. Lgs. n. 216/2023.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo presente provvedimento.

Di confermare per l'esercizio 2024 la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360 in data 28 settembre 1998 sulla base di aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come indicato nella tabella che segue e garantendo una soglia di esenzione per i redditi annui con un'imponibile non superiore ad € 20.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO**PERCENTUALE**

fino a € 28.000,00	0,50 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,60 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

Di specificare che:

- per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione;

- le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef e la soglia di esenzione sopra riportate avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Di dare atto che ai fini della pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

A relazione del Sindaco, nonché per gli interventi dei sigg. Consiglieri si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20240222

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione;

Visto altresì il parere del Revisore del Conto redatto con verbale n. 5 del 04/04/2024;

Con n. 7 voti favorevoli, n.0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 10 in data 27/03/2024 soprariportata

Successivamente, stante la necessità di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e alla sua pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

Documento firmato digitalmente